



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
*Area I.A – Coordinamento, pianificazione e bilancio*

CIRCOLARE n. 1 del 22.04.2021

**Oggetto:** Art. 1, comma 10, lettera n) DPCM 14 gennaio 2016. – Esercizio dell'attività su aree pubbliche nelle sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Ai Comuni dell'Isola  
Alle Camere di Commercio

A seguito delle limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 10, lettera n) del DPCM 14 gennaio 2021, sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine alle restrizioni poste dalle amministrazioni comunali sullo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche nelle fiere, sagre e manifestazioni assimilabili.

Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire chiarimenti sulla problematica evidenziata.

Al tal riguardo, come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 2 della citata normativa stabilisce che:

*“Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:*

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);*
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;*
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”.*

Il successivo articolo 2 della richiamata norma stabilisce che l'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 è rilasciata dalle amministrazioni comunali competenti per territorio e nello specifico, ai sensi dell'art.8, comma 4 le aree e i criteri per lo svolgimento dell'attività, sono **deliberate dal consiglio comunale.**

Di contro, l'art. 11, comma 3 della l.r. 18/95 stabilisce che *“Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione”.*

Ciò premesso, in ordine alle disposizioni nazionali per il contenimento della proliferazione di focolai epidemici da Covid-19, l'articolo 1, comma 10, lett. n) del DPCM 14 gennaio 2021, nonché i precedenti DPCM, hanno posto, a far data dal 18 ottobre 2020, limitazioni all'esercizio

dell'attività relativa al commercio su aree pubbliche stabilendo che *“Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”* ovvero rientranti nell'alveo normativo di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 **e che, come già detto, sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione”**.

Diversamente, se i mercati artigianali sono stati istituiti in forza del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2 e all'art.8, comma 4 della l.r. 18/95, ovvero **deliberate dal consiglio comunale**, agli stessi si applicano le restrizioni in materia di Covid-19 come stabilito per i mercati tipologia a) e b).

Pertanto, le amministrazioni comunali dell'Isola attueranno le disposizioni di cui al citato DPCM in materia di COVID-19, tenendo conto della distinzione delle aree su aree pubbliche istituite dal Sindaco o dal Consiglio comunale.

F.to

Il Funzionario Direttivo  
Francesco Ribellino

F.to

Il Dirigente dell'Area I  
Roberto Rizzo

F.to

Il Dirigente Generale  
Carmelo Frittitta

F.to

L'Assessore  
On.le Avv. Girolamo Turano